

CAMERA DEI DEPUTATI N. 610

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTROLUCA, STANISCI, ROTUNDO, BONITO, DI CAPUA, TAURINO

Nuove norme per la nomina degli scrutatori e
dei presidenti dei seggi elettorali

Presentata il 26 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della disoccupazione in Italia, ed in modo particolare nel Mezzogiorno, ha bisogno di interventi organici e forti. Un progetto articolato di politiche del lavoro e dello sviluppo, qualora ve ne fossero le intenzioni, prevede tempi lunghi di realizzazione. Nel frattempo, oltre alle già note situazioni di gravissimo disagio umano e sociale, vengono perpetrate delle vere ingiustizie nei confronti delle persone che non hanno nessuna possibilità lavorativa. Le liste dei disoccupati aumentano ogni giorno di più: 2.750.000 disoccupati in Italia, al Sud il 20 per cento degli uomini e il 30 per cento delle donne sembrano inesorabilmente abbandonate al proprio destino.

Giovani, donne in cerca di prima occupazione, lavoratori espulsi dall'attività produttiva e non più in grado di reinserirsi, vivono o « sopravvivono » la loro condizione di « senza reddito » nella disperazione e quasi senza speranza. A loro lo Stato non può che dare risposte urgenti, serie e concrete. In questo senso

occorre dare segnali emblematici di una inversione di rotta, rispetto al passato, con interventi che seppure parziali e di modesta entità, indichino una scelta precisa a favore di chi è più svantaggiato. Tale appare la proposta di legge che si presenta: una proposta immediata che non ha bisogno di « altri fondi »; che non toglie niente a nessuno; che stabilisce un principio di giustizia sociale tra chi ha già un reddito e di conseguenza un lavoro e chi invece vive di esclusiva speranza!

Migliaia di giovani disoccupati, spesso in possesso di diploma o di laurea puntualmente attendono fuori dai seggi elettorali, al momento del loro insediamento, nella speranza che qualcuno rinunci alla nomina di scrutatore, o di presidente di seggio.

L'introduzione del requisito dello stato di disoccupazione per l'esercizio di tali funzioni, può essere un'opzione significativa, seppure limitata e insufficiente, di una nuova direzione imboccata per una politica di equità sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la lettera *c*), comma 2, dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è aggiunta, in fine, la seguente:

« *c-bis*) essere disoccupato o in cerca di prima occupazione ».

ART. 2.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, coloro che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e che non siano in possesso del requisito introdotto dall'articolo 1 della presente legge, transitano automaticamente nell'albo di cui all'articolo 5-*bis* della legge 8 marzo 1989, n. 95, come aggiunto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

ART. 3.

1. All'articolo 35, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « e quei cittadini », sono inserite le seguenti: « prioritariamente non occupati o disoccupati ».

2. All'articolo 20, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo le parole: « e quei cittadini », sono inserite le seguenti: « , prioritariamente non occupati o disoccupati ».

3. All'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero, sotto la propria responsabilità, di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-610
Lire 500